

N. R.G. 20/2020



**TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA**

PRIMA SEZIONE CIVILE

CONTROVERSIE DEL LAVORO

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 20/2020

tra

----- (C.F. -----), con il patrocinio dell'avv. ESPOSITO DAVIDE  
RICORRENTE

e

(C.F. -----), con il patrocinio avv. CISTERNINO COSIMO  
CONVENUTO

., contumace

-----), contumace

TERZO CHIAMATO

Oggi 18 dicembre 2020 innanzi al dott. Silvia Rigon, sono comparsi mediante collegamento da remoto con Teams di Microsoft per ----- l'avv. ----- e per -----

l'avv. Pasternani in sostituzione avv. ----- i quali discutono e si riportano ai rispettivi atti e conclusioni; l'avv. ----- contesta in via subordinata la natura retributive dell'indennità di mensa e dell'indennità sostitutiva di ferie e festività non godute; di contro, l'avv. ----- sostiene la natura mista e, dunque, anche retributiva dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute e dell'indennità di mensa, come si ricava dalla norma del CCNL che la disciplina.

I procuratori dichiarano di rinunciare ad un secondo collegamento per la lettura della sentenza.

Il Giudice si ritira in camera di consiglio.

Il Giudice, al termine della camera di consiglio, decide con sentenza ex art. 429 c.p.c.

Il Giudice del lavoro

dott. Silvia Rigon



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**  
**CONTROVERSIE DEL LAVORO**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Rigon ha pronunciato *ex art. 429 c.p.c.* la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. r.g. **20/2020** promossa da:

(c.f. \_\_\_\_\_), rappresentata e difesa dall'avv. Davide Esposito, come  
da procura generale alle liti

**RICORRENTE**

contro

(C.F. \_\_\_\_\_), rappresentata e difesa dall'avv. Cosimo  
Cisternino, come da procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo

**CONVENUTO**

(c.f. \_\_\_\_\_), contumace

**TERZO CHIAMATO**

(c.f. \_\_\_\_\_)

**TERZO CHIAMATO**

**CONCLUSIONI** precisate dalle parti come nei rispettivi atti e che qui si intendono trascritte

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

In fatto e in diritto.

L'opposizione svolta da \_\_\_\_\_ spa non è fondata, per i motivi di seguito esposti.

\_\_\_\_\_ ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1304/2019 con il quale è stato ingiunto il pagamento a favore della signora \_\_\_\_\_ della somma di € 1.837,82 oltre interessi e rivalutazione a titolo di credito vantato nei confronti di \_\_\_\_\_ quale committente ed obbligato in solido ai sensi dell'art. 29 del d. lgs. 276/2003 in relazione all'attività lavorativa prestata nel periodo dall'1.8.2018 – 30.4.2019 quale autista addetta al trasporto e recapito nella zona di Monselice alle dipendenze della agenzia di somministrazione lavoro \_\_\_\_\_ nell'ambito dei

un contratto di appalto per la fornitura del servizio di trasporto degli effetti postali stipulato fra

ha eccepito, in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva e comunque la mancanza di titolarità passiva del rapporto controverso contestando l'applicabilità dell'art. 29 comma 2 d. lsg. 276/2003; ha contestato in via subordinata, l'entità del credito azionato in via monitoria e, comunque, svolgendo nei confronti delle terze chiamate domanda di manleva.

La causa viene decisa sulla base dei documenti prodotti.

\*\*\*

ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1304/2019 con il quale è stato ingiunto a favore della signora il pagamento della somma lorda di € 1.837,82, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e spese.

È pacifico che la signora prestò servizio come autista addetta al trasporto e recapito degli effetti postali nella zona di Monselice in esecuzione dell'appalto di servizi stipulato da varie ditte appaltatrici in favore di (cfr. sub docc. 1 – 15 e 21 parte opposta).

Parimenti pacifico è che nel periodo dall'01.08.2018 al 30.04.2019 la, subentrata nell'appalto, si è servita dell'agenzia di somministrazione. A partire da agosto 2018, la signora ha iniziato a ricevere le buste paga e le relative retribuzioni da quest'ultima (cfr. buste paga, doc. 7 parte opposta), da maggio 2019 la lavoratrice, che ha continuato a svolgere la propria mansione di autista presso senza soluzione di continuità, ha ricevuto le buste paga direttamente dalla (cfr. doc. 21 opposta).

La signora ha lamentato che, nel periodo agosto 2018 – aprile 2019, in cui l'appaltatrice si è servita dell'agenzia il trattamento retributivo corrisposto è risultato inferiore a quello che le sarebbe spettato se fosse stata dipendente diretta dell'appaltatrice, contrariamente a quanto previsto dall'art. 30 del CCNL per i lavoratori delle agenzie di somministrazione; lamenta in particolare non esserle stato pagato tutto quanto dovuto per tfr, ferie, rol, ex festività, tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità, indennità di mensa, presenza e produttività del mese di aprile 2019. Tali somme sono stata azionate dalla lavoratrice in via monitoria nei confronti della committente

, in virtù della previsione dell'art. 29 comma 2 d. lsg. 276/03, norma secondo la quale *“in caso di appalti di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore ...entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto—dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto”*.

Secondo \_\_\_\_\_, in primo luogo, dal momento che \_\_\_\_\_, datrice di lavoro della signora \_\_\_\_\_, risulterebbe “del tutto estranea alla “filiera” delle imprese coinvolte nell’appalto”, non sarebbe invocabile nei confronti di \_\_\_\_\_ il vincolo di solidarietà ex art. 29 del D. Lgs n. 376/2003 in quanto la lavoratrice avrebbe prestato la propria opera in virtù di un mero contratto di somministrazione e non sulla base del contratto di appalto, di cui risulta aggiudicataria la sola \_\_\_\_\_.

In senso contrario, va considerato che la Corte costituzionale con la sentenza n. 254/29017 ha statuito che la tutela solidale va estesa a tutti i livelli di decentramento.

La Corte Costituzionale, cui era stato sottoposto un caso di subfornitura, ha infatti affermato che “*la ratio dell’introduzione della responsabilità solidale del committente – che è quella di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale – non giustifica una esclusione (che si porrebbe, altrimenti, in contrasto con il precetto dell’art. 3 Cost.) della predisposta garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura una attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento. In tal senso venendo anche in rilievo – lo sottolinea la difesa di parte attrice nel giudizio a quo – la considerazione che le esigenze di tutela dei dipendenti dell’impresa subfornitrice, in ragione della strutturale debolezza del loro datore di lavoro, sarebbero da considerare ancora più intense e imprescindibili che non nel caso di un “normale” appalto*”.

Come bene inteso dalla difesa della opposta “*Il ragionamento seguito dalla Corte ed il passaggio secondo il quale la tutela solidale non può non estendersi a tutti i livelli del lavoro indiretto, autorizzano una lettura costituzionalmente orientata anche nei confronti delle prestazioni rese in somministrazione nel medesimo appalto*”. Invero, la previsione della responsabilità solidale del committente è finalizzata ad evitare che meccanismi di decentramento e dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e reale utilizzatore della prestazione rechino danno ai lavoratori coinvolti.

È pacifico che la signora \_\_\_\_\_, abbia continuato a svolgere, senza soluzione di continuità, la medesima mansione di autista in favore di \_\_\_\_\_, anche nel periodo dall’01.08.2018 al 30.04.2019, presupposto per ritenere la responsabilità solidale di \_\_\_\_\_ ex art. 29 d. lgs. 276/03, pena il contrasto con l’art. 3 della Costituzione e con i principi espressi dal precedente della Corte Costituzionale.

Nel merito l’opposizione è parimenti infondata.

Secondo \_\_\_\_\_ dovrebbe essere esclusa la responsabilità solidale per le somme dovute a titolo di ferie, ex festività non godute, rol, indennità di mensa, di presenza e di produttività, stante il loro carattere non

strettamente retributivo, e per i crediti non meglio precisati che, pur retributivi, siano maturati in forza di prestazioni rese prima, dopo o al di fuori dell'appalto.

In particolare, la società opponente sostiene l'infondatezza della domanda avanzata dal lavoratore per il fatto che i crediti azionati in giudizio non sarebbero qualificabili come trattamenti retributivi e, dunque, non rientrerebbero nella garanzia prevista dall'art. 29 del D.lgs. 276/2003.

Al contrario, da un lato si ritiene la piena responsabilità di \_\_\_\_\_ per tali voci, connesse alla prestazione lavorativa resa dalla signora \_\_\_\_\_ nell'ambito della filiera dell'appalto: si tratta di crediti (tfr, ferie, rol, ex festività, tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità, indennità di mensa, presenza e produttività del mese di aprile 2019) maturati in periodo coperto dall'appalto (cfr. accordo quadro e fatture sub docc. 2 e 3 opponente).

Inoltre, diversamente da quanto vorrebbe \_\_\_\_\_ si tratta di voci che, avendo carattere fisso e continuativo, fanno parte della retribuzione.

La Cassazione ha di recente chiarito che *“In tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione "trattamenti retributivi", contenuta nell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, deve essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti, con conseguente esclusione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno”* (Cass. 6.11.19, n. 28517). In ragione di tale condiviso principio di diritto la Cassazione ha dunque escluso dall'obbligo della solidarietà le somme dovute per illegittima unilaterale riduzione dell'orario lavorativo da parte del datore di lavoro, in quanto somme dovute a titolo risarcitorio e non retributivo.

Diversamente, hanno carattere retributivo sia l'indennità sostitutiva per permessi/rol non goduti (cfr. Cass. 10.5.10 11262; Cass. 29.5.18, n. 13473), che l'indennità sostitutiva delle ferie in quanto in rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo, rilevando l'incidenza sul tfr e l'assoggettamento alla contribuzione (cfr. Cass. n. 13573/2018).

Invero *“l'indennità sostitutiva di ferie non godute è assoggettabile a contribuzione previdenziale a norma della L. n. 153 del 1969, art. 12, sia perché essendo in rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo, ha carattere retributivo e gode della garanzia prestata dall'art. 2126, a favore delle prestazioni effettuate con violazione di norme poste a tutela del lavoratore, sia perché un eventuale suo concorrente profilo risarcitorio – oggi pur escluso dal sopravvenuto D. Lgs. n. 66 del 2003, art. 10, come modificato dal D. Lgs. n. 213 del 2004, in attuazione della direttiva n. 93/104/CE – non escluderebbe la riconducibilità all'ampia nozione di retribuzione imponibile delineata dal citato art. 12, costituendo essa comunque*

*un'attribuzione patrimoniale riconosciuta a favore del lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro e non essendo ricompresa nella elencazione tassativa delle erogazioni escluse da contribuzione” (cfr. sul punto Cass. n. 13573/2018).*

Parimenti, hanno carattere retributivo le ex festività, l'indennità di produttività e l'indennità di presenza, integrando queste due ultime indennità compensi a carattere incentivamente e non risarcitorio/assistenziale.

Allo stesso modo, come si ricava dalla previsione del CCNL Servizi applicato al caso di specie, l'indennità sostitutiva mensa rientra nella retribuzione ordinaria mensile dovuta al lavoratore, costituendo un emolumento predeterminato ed erogato continuativamente dal datore di lavoro in sostituzione del servizio mensa, essendo previsto *“per ogni giornata di effettiva prestazione, pari ad € 1,29 giornalieri”*: costituisce, in altri termini, un corrispettivo obbligatorio della prestazione lavorativa.

In sintesi, tutte le somme richieste in via monitoria dalla signora risultano avere natura retributiva.

Infine, diversamente da quanto vorrebbe, se le buste paga fanno piena prova solo nei confronti della società datrice di lavoro, la prova scritta può essere costituita da qualsiasi documento, anche privo di efficacia probatoria assoluta, che il giudice ritenga meritevole di fede, anche proveniente da un terzo (cfr. Cass. n. 13429/2000).

Nel caso di specie, in base alle buste paga sono stati quantificati il tfr, i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità non liquidati, nonché le ore maturate dalla lavoratrice per ferie non godute, ex festività e rol dalle quali ricavare i relativi importi dovuti; al contempo, le indennità di mensa, presenza, produttività, risultano presenti in tutte le buste paga precedenti a quella di aprile 2019 e previste dalla contrattazione collettiva (cfr. buste paga e CCNL, docc. 7 e 17 parte opposta), sicché avrebbero dovuto essere liquidate anche nell'ultima busta paga.

Vero è che si è limitata ad una generica eccezione sull'inefficacia probatoria della documentazione allegata al ricorso, senza svolgere alcuna specifica contestazione sulle modalità di calcolo e sull'ammontare del *quantum*.

L'opposizione va dunque rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Va, invece, accolta la domanda di manleva svolta da nei confronti delle terze chiamate, sia nei confronti della quale datore di lavoro della signora nel periodo 1.8.2018 – 30.4.19 e, dunque, obbligata al pagamento della retribuzione, sia nei confronti della società a che ha stipulato con il contratto di appalto *“per la fornitura del servizio di trasporto dei prodotti postali e attività collegate nell'ambito territoriale”* della Provincia di Padova, contratto in base al quale si è obbligata a manlevare e tenere indenne da

“qualunque costo, spesa, danno o perdita effettivamente subiti da [redacted]...anche se derivanti da azioni di terzi imputabili all'attività svolta dalla stessa” assumendosi “comunque ogni responsabilità di legge per il fatto del proprio dipendente e/o assimilato”, nonché si è assunta “in via piena ed esclusiva” “qualsiasi responsabilità derivante dall'inosservanza delle norme contenute nel d. lgs. 276/2003 ..e dall'accertamento da parte delle Autorità competenti e/o della magistratura di ipotesi che implicino la costituzione del rapporto di lavoro, tenendo indenne [redacted] da qualsiasi responsabilità o danno diretto o indiretto eventualmente conseguente alla contestazione di tali violazioni”.

La decisione sulle spese – liquidate in dispositivo – segue la regola della soccombenza.

### **P.Q.M.**

definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa,

- 1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- 2) condanna [redacted] a rifondere alla opposta le spese del giudizio, liquidate in € 1.200,00 per compenso, oltre 15% per spese generali, Iva e Cpa come per legge, con distrazione a favore dei procuratori antistatari;
- 3) condanna [redacted] e [redacted], in solido, a tenere indenne [redacted] spa di quanto la stessa è tenuta a corrispondere alla signora [redacted] in base ai capi 1) e 2);
- 4) condanna [redacted] e [redacted] in solido a rifondere a [redacted] le spese del giudizio, liquidate in € 1.200,00 oltre 15% per spese generali, Iva e Cpa.

Padova, 18.12.2020

Il Giudice del Lavoro

dott. Silvia Rigon